

STATUTO

**FARE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
PER BREVITA' "FARE SOC,
COOP. SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASSISI PG VIA DUCA DEGLI
ABRUZZI 7

Numero REA: PG - 307777

Codice fiscale: 03699530543

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-09-2019 - Statuto completo	2
--	---

2 di 51

2

3

5 di 51

	per conto di enti pubblici e privati nell'ambito	
	delle attività culturali e socio-educative;	
	- gestione di teatri, musei, biblioteche, centri e/o	
	spazi culturali in genere ivi compresa la gestione	
	dei servizi accessori a tali strutture quali	
	caffetterie, spazi di ristoro, bookshop, servizi di	
	logistica e organizzazione in genere, finalizzata e	
	funzionale allo svolgimento delle attività sopra	
	descritte per la realizzazione degli scopi sociali;	
	- progettazione e/o realizzazione e/o gestione di	
	strutture protette, comunità alloggio, comunità di	
	convivenza, centri terapeutici, case di riposo,	
	asili nido, case di cura, comunità terapeutiche,	
	unità di convivenza, case di quartiere, gruppi	
	appartamento, case-famiglia, residenze protette,	
	residenze sanitarie assistite, centri diurni per	
	disabili e per anziani; centri ludici educativi per	
	la prima infanzia e per bambini, strutture a	
	carattere animativo finalizzate al miglioramento	
	della qualità della vita, centri di turismo sociale,	
	case albergo, strutture ricettive per soggiorni	
	estivi per bambini e anziani, nonché altre	
	iniziative per il tempo libero, la cultura e il	
	turismo sociale.	
	Ove possibile le attività della cooperativa potranno	

7 di 51

8 di 51

9 di 51

10 di 51

11 di 51

12 di 51

12

13

14

15

17 di 51

18 di 51

18

20 di 51

21 di 51

21

22

23

24

25

27 di 51

	rappresentante comune si applica quanto previsto	
	dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto	
	compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	Articolo 23 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare,	
	su proposta dell'organo amministrativo, in materia	
	di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei	
	limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa	
	vigente, dalle disposizioni del presente statuto e	
	dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli	
	scambi mutualistici, in conformità con i criteri	
	stabiliti dall'apposito regolamento.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei	
	ristorni a ciascun socio:	
	a) in forma liquida;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive	
	quote.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 (Elementi costitutivi)	

28

29

	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio	
	interessato, il quale, entro i successivi sessanta	
	giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 35.	
	Art. 26 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio,	
	previo esatto inventario, da compilarsi in	
	conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei	
	soci per l'approvazione entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni	
	di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.,	
	certificate dall'organo amministrativo in sede di	
	relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e	
	delle modalità previste dal precedente articolo 23	
	e, successivamente sulla distribuzione degli utili	
	annuali destinandoli:	

32 di 51

	legale venga devoluta al fondo di riserva	
	straordinaria.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 27 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto,	
	nonché sugli argomenti che uno o più amministratori	
	o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del	
	numero complessivo degli aventi diritto al voto	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei	
	soci:	
	1) l'approvazione del bilancio;	
	2) la ripartizione del ristorno e la distribuzione	
	degli utili;	
	3) la nomina degli amministratori e la struttura	
	dell'organo amministrativo, compresa la misura dei	
	compensi da corrispondere per la loro attività	
	collegiale;	
	4) la nomina del revisore o sindaco unico o del	
	collegio sindacale, compreso il suo presidente,	
	nonché il compenso da corrispondere loro;	
	5) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	6) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	

	paritetico;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni con le	
	maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di	
	svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte	
	mediante deliberazione assembleare, con le modalità	
	previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Art. 28 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi	
	mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il	
	luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette	
	formalità, l'Assemblea si reputa validamente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o	
	informati della riunione, tutti gli Amministratori e	
	l'organo di controllo, se nominato.	
	Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 29 (Quorum costitutivi e deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente	

34

35

37 di 51

37

	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto	
	di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o	
	assunzione di una partecipazione rilevante in altra	
	società.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e all'organo di controllo se	
	nominato, sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico, con	
	particolare riferimento alla sussistenza del	
	requisito della prevalenza mutualistica o alle	
	azioni che si intendono intraprendere per	
	riacquistare il requisito stesso in caso di perdita	
	temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.	
	Nella medesima relazione gli amministratori devono	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al	
	presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai	

39

41 di 51

42 di 51

42

44 di 51

45 di 51

46 di 51

47 di 51

48 di 51

49 di 51

50 di 51

=====

Documento informatico conforme all'originale cartaceo
ai sensi del D.lgs. 82/2005;

Imposta di bollo assolta per via telematica
ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.;

In corso di registrazione presso l'Ufficio Agenzia
delle Entrate di Perugia.